

Rag. Renzo Del Rosso

Massa e Cozzile, li 31 marzo 2023

Circolare n°09

Ai gentili Clienti
Loro sedi

Proroga tregua fiscale

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento intendiamo informarla in merito alla proroga della tregua fiscale e alle modifiche apportate alla misura dal decreto legge varato il 28 marzo 2023 dal Consiglio dei Ministri.

Ricordiamo che tali modifiche devono ancora essere convertite in legge con la legge di conversione del DL 11/2023.

Proroga tregua fiscale

Premessa

Il Consiglio dei Ministri, il 28 Marzo scorso, ha varato un nuovo decreto legge che proroga alcune misure e apporta modifiche alla tregua fiscale, introdotta dalla Legge di Bilancio 2023.

La regolarizzazione delle irregolarità formali

La Legge di Bilancio 2023 ha previsto la possibilità di definire in modo agevolato le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, **di natura formale**, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile.



Ragioniere Tributario qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)
Certificato a norma UNI 11511:2020 - Registrazione n°576 FAC Certifica
Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)
Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471
Tel/Fax 0572/050285 - Email scrivi@renzodelrosso.eu - Pec: renzodelrosso@pec.it
Sito web: <http://www.renzodelrosso.eu>



Rag. Renzo Del Rosso

OSSERVA - Si tratta delle irregolarità che non hanno dato luogo al versamento di minori imposte o alla determinazione di una minor base imponibile, e per tali ragioni regolarizzabili secondo la misura in rassegna.

Violazioni che possono essere regolarizzate	le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022, ma che, in qualche modo, pregiudicano l'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria.
Violazioni non definibili	<ul style="list-style-type: none">× gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure);× le violazioni già contestate in atti divenuti definitivi al 1° gennaio 2023.

La norma prevede, ai fini della regolarizzazione, il pagamento di **200 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni.**



NOVITÀ - Il DL rinvia al **31 ottobre 2023**, in luogo del 31 marzo 2023, il **termine di versamento della prima rata previsto** per la regolarizzazione delle violazioni di natura formale.

Versamento	Unica soluzione	Entro il 31 ottobre 2023	
	Max 2 rate	1° rata	Entro il 31 ottobre 2023
		2° rata	Entro il 31 marzo 2024



NOTA BENE - L'omesso versamento anche di una sola delle due rate determina l'inefficacia della sanatoria.

La regolarizzazione delle violazioni formali si perfeziona con il pagamento delle somme dovute e con la rimozione della irregolarità od omissioni. Concretamente, il contribuente è chiamato a trasmettere i dati il cui invio è stato originariamente omesso; nel caso in cui l'irregolarità consista in un ritardo, invece, sarà sufficiente versare le somme dovute.



Ragioniere Tributarista qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)
Certificato a norma UNI 11511:2020 - Registrazione n°576 FAC Certifica
Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)
Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471
Tel/Fax 0572/050285 - Email scrivi@renzodelrosso.eu - Pec: renzodelrosso@pec.it
Sito web: <http://www.renzodelrosso.eu>



Rag. Renzo Del Rosso

Il ravvedimento speciale per le violazioni tributarie

La Legge di Bilancio 2023 consente - in deroga all'ordinaria disciplina del ravvedimento operoso - di **regolarizzare le dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti, purché le relative violazioni non siano state già contestate alla data del versamento del dovuto** mediante la rimozione dell'irregolarità o dell'omissione e il pagamento dell'imposta, degli interessi e delle sanzioni, queste ultime ridotte a 1/18 del minimo edittale irrogabile.

Possono essere regolarizzate le violazioni che riguardano le dichiarazioni relative al **periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti**, con il pagamento:

- dell'imposta;
- degli interessi dovuti;
- delle sanzioni, ma in misura ridotta a 1/18 del minimo edittale previsto dalla legge.

Violazioni che possono essere regolarizzate	<ul style="list-style-type: none">✓ Violazioni afferenti i dichiarativi validamente presentati per il periodo d'imposta in corso al 31/12/2021 o precedenti✓ Con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate✓ Violazioni diverse da quelle formali e da controllo automatizzato✓ Violazioni non contestate, alla data di versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni 36 ter DPR 602/73
Violazioni non definibili	<ul style="list-style-type: none">✗ Atti afferenti l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato



NOVITÀ – Il DL prevede che **la regolarizzazione debba essere perfezionata**, in luogo del 31 marzo 2023, **entro il 30 settembre 2023**.



Ragioniere Tributarista qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)
Certificato a norma UNI 11511:2020 - Registrazione n°576 FAC Certifica
Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)
Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471
Tel/Fax 0572/050285 - Email scrivi@renzodelrosso.eu - Pec: renzodelrosso@pec.it
Sito web: <http://www.renzodelrosso.eu>



Rag. Renzo Del Rosso



ATTENZIONE! Sulle rate successive alla prima, da versare rispettivamente, entro 31 ottobre 2023, il 30 novembre 2023, il 20 dicembre 2023, il 31 marzo 2024, il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024, sono dovuti gli **interessi** nella misura del 2% annuo.



NOTA BENE - Il **mancato pagamento**, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la **decadenza dal beneficio della rateazione** e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della **sanzione pari al 30% di ogni importo non versato**, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli **interessi per ritardata iscrizione a ruolo**, nella misura del 4% annuo con decorrenza dalla data del 30 settembre 2023.



NOVITÀ - Il DL introduce anche alcune **disposizioni di interpretazione autentica**.

Violazioni che possono essere regolarizzate	<ul style="list-style-type: none">✓ tutte le violazioni che possono essere oggetto di ravvedimento, commesse relativamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti, purché la dichiarazione del relativo periodo d'imposta sia stata validamente presentata;✓ le violazioni relative ai redditi di fonte estera, all'imposta sul valore delle attività finanziarie estere e all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui all'articolo 19, commi da 13 a 17 e
--	---



Ragioniere Tributario qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)
Certificato a norma UNI 11511:2020 - Registrazione n°576 FAC Certifica
Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)
Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471
Tel/Fax 0572/050285 - Email scrivi@renzodelrosso.eu - Pec: renzodelrosso@pec.it
Sito web: <http://www.renzodelrosso.eu>



Rag. Renzo Del Rosso

	da 18 a 22, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non rilevabili ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonostante la violazione dei predetti obblighi di monitoraggio.
Violazioni non definibili	<ul style="list-style-type: none">✘ le violazioni rilevabili ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché le violazioni di natura formale definibili ai sensi dell'articolo 1, commi da 166 a 173, della legge 29 dicembre 2022, 197;✘ le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all'articolo 4, del Decreto Legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 1990, n. 227.

Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

La Legge di Bilancio 2023 consente di definire con modalità agevolate gli atti del procedimento di accertamento adottati dall'Agenzia delle entrate.



NOVITÀ – Gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio ed il 15 febbraio 2023, sono definibili entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge. Sono definibili anche le controversie pendenti al 31 gennaio 2023 innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l'Agenzia delle entrate.

Per gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione definiti in acquiescenza, nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023, per i quali alla data di entrata in vigore della presente disposizione **è in corso il pagamento rateale, gli importi ancora dovuti, a titolo di sanzione, possono essere rideterminati, su istanza del contribuente** entro la prima scadenza successiva.



Ragioniere Tributarista qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)
Certificato a norma UNI 11511:2020 - Registrazione n°576 FAC Certifica
Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)
Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471
Tel/Fax 0572/050285 - Email scrivi@renzodelrosso.eu - Pec: renzodelrosso@pec.it
Sito web: <http://www.renzodelrosso.eu>



Rag. Renzo Del Rosso



ATTENZIONE! Resta fermo il piano di pagamento rateale originario e ai fini del pagamento delle rate ancora dovute non si tiene conto delle maggiori sanzioni comprese nella rata già versata. Non sono, in ogni caso, rimborsabili le maggiori sanzioni versate.

Definizione agevolata delle controversie tributarie

La Legge di bilancio 2023 prevede la possibilità di definire in modo agevolato le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, attraverso il pagamento di un importo pari al valore della controversia.



NOVITÀ – La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il **pagamento degli importi dovuti entro il 30 settembre 2023. Nel caso in cui gli importi dovuti superano 1.000 euro è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di 20 rate di pari importo**, di cui le prime tre da versare, rispettivamente, entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023 e le successive entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno.

Le controversie definibili sono sospese soltanto a seguito di apposita istanza al giudice nella quale il richiedente dichiara di volersi avvalere delle disposizioni in commento e in tal caso il **processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023**.

Per le controversie definibili sono **sospesi per 11 mesi i termini di impugnazione**, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono dal 1° gennaio 2023 **fino al 31 ottobre 2023**.

L'eventuale diniego della definizione va notificato entro **il 30 settembre 2024** con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....



Ragioniere Tributario qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)
Certificato a norma UNI 11511:2020 - Registrazione n°576 FAC Certifica
Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)
Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471
Tel/Fax 0572/050285 - Email scrivi@renzodelrosso.eu - Pec: renzodelrosso@pec.it
Sito web: <http://www.renzodelrosso.eu>

